



Associazione Sportiva Dilettantistica

“ NBHA PUGLIA ”

Allegati: Atto Costitutivo NBHA PUGLIA
Statuto di Associazione Sportiva “A” NBHA PUGLIA

**NBHA PUGLIA SEDE LEGALE C/O CHIURIZZI RANCH – STRADA PROV.LE PER ORIA Km.1 – E-MAIL:NBHAPUGLIA@GMAIL.COM
PER INFO: Presidente FRANCESCO FORTUNATO, TEL: [3495871314](tel:3495871314)**



ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2013 il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 20.00, in Cellino S.Marco (BR) alla Via S.P. per Oria sn, presso il Centro Ippico ASD Chiurizzi Ranch si sono riuniti i Sigg.ri:

Francesco Fortunato, nato a S.Pietro V.co il 21.09.1979 e residente a Cellino S.Mco. in Via XX Settembre, 17 C.F. FRTFNC79P21I119C, Bleve Biagio, nato a Gagliano del Capo (Ie) il 02/06/81 e residente in Corsano in Via PO n. 34, C.F. BLVBGI81H02D851K,

Donnicola Teodoro, nato a Brindisi (Br) il 22/12/75 e residente a Brindisi(Br) in

Via L.Strabone n° 34, C.F. DNNTDR75T22B180G , Montagna Michele, nato a San Pietro V.co (Br) il 28/11/87 residente a Cellino S.Marroco in Via Puglia n° 4, C.F. MNTMHL87S28I119S,

Fortunato Raffaele, nato a S. Pietro Vernotico (BR) il 12/04/1976 residente a Cellino San Marco in Via XX Settembre, 17 , C.F. FRTRFL76D12I119V,

i quali con il presente atto dichiarano di costituire un'Associazione ricreativa, culturale, sportiva, denominata “ **Associazione Sportiva Dilettantistica “ NBHA PUGLIA “**

L'Associazione attualmente ha sede in Cellino S.M.co (BR), Via S.P. per Oria s/n, presso il Centro Ippico ASD “CHIURIZZI RANCH”.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Fortunato Francesco il quale a sua volta nomina segretario il sig. Donnicola Teodoro.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

L'Associazione ha per scopo principale lo svolgimento di attività di tempo libero nei settori ludico-ricreativi, della cultura, dello sport, indire Manifestazioni e gare. Lo Statuto dell'Associazione



stabilisce la libertà di adesione dei soci il suo funzionamento basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, la elettività delle cariche e la esclusione di ogni scopo di lucro. I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

- a) tassa di ammissione dei soci(quota sociale);
- b) contributi mensili o annuali dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto.

Il presidente dà inoltre lettura dello Statuto NBHA Italy, e propone che l'Associazione, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo dia la sua adesione adottandone le tessere.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

In deroga alle norme statutarie, il Comitato Direttivo dell'Associazione, in attesa di ratifica in successive apposite elezioni, viene così costituito:

(firma per accettazione)

Presidente: Fortunato Francesco

Vice Presidente: Bleve Biagio

Segretario: Donnicola Teodoro

Consigliere: Montagna Michele

Consigliere: Fortunato Raffaele

Il Segretario

Il Presidente



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A"

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta:

"Associazione Sportiva Dilettantistica NBHA Puglia"

L'Associazione ha sede presso

A.S.D. CHIURIZZI RANCH
S.P. per Oria
72020 Cellino San Marco (Br)



L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro e, per questo motivo, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali ed ha per scopo la pratica e la propaganda dell'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione delle Federazioni Sportive Nazionali, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

L'Associazione opererà a livello regionale per lo sviluppo del Barrel Racing e del Pole Bending, proponendosi come "Distretto regionale della NBHA Italy" per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto NBHA Italy.

L'Associazione rispetta i principi di democraticità, trasparenza amministrativa ed etica sportiva, secondo i principi dello Statuto delle Federazioni Sportive Nazionali, con le regole della Federazioni Sportive Nazionali e della NBHA Internazionale.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) Svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport;
- b) Predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio degli sport equestri;
- c) Istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina equestre, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) Promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza degli sport equestri;
- e) Gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;



- f) Pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- g) Aprire un sito Internet con possibilità di scambi e vendite di materiale per l'esercizio degli sport equestri.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3 – Affiliazione

L'associazione procederà alla propria aggregazione alla NBHA Italy. Con l'aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della NBHA Italy e delle Federazioni Sportive Nazionali e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della NBHA Italy e delle Federazioni Sportive Nazionali dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e della NBHA Italy nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate e/o aggregate.

Art. 4 – Funzionamento

L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere svolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) Quote suppletive dei soci atleti per l'utilizzo delle strutture sportive;
- d) Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- e) Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) Entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- i) Entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- j) Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- k) Locazioni o affitto di beni mobili e immobili;
- l) Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.



Art. 6 – Associati

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Effettivi;
- c) Juniores.

Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo.

Possono essere Soci Effettivi tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- Di voler partecipare alla vita associativa;
- Di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- Di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Tutti i soci dell'associazione devono essere soci anche delle Federazioni Sportive Nazionali. Le licenze sportive, così come le iscrizioni e i rinnovi alle Federazioni Sportive Nazionali devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio direttivo a suo discrezionale e insindacabile giudizio. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. Ogni socio ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno.

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) Per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- c) Per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - Inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - Inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - Inadempienza allo Statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - Azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - Condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - Quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.



La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio e alla Federazione Italiana degli Sport Equestri. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli obblighi ed i diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Il Socio che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Gli associati hanno diritto:

- Di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- Di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno;
- Di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio direttivo;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- A pagare la quota associativa;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- A pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- A utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.



Art. 8 – Quote associative e contributi

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione, ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.



Art. 9 –Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio direttivo;
- d) Il Collegio dei sindaci.

Art. 10 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci e su quant'altro deferito alla sua competenza della legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le modifiche dello Statuto solo validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto deliberativo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- Sulla nomina del liquidatore;
- Sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.



Art. 11 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente dell'Associazione e da almeno tre consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali, alla quale spetta di deliberare in merito al loro rimborso spese. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo, o inviato tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio:

- La predisposizione del regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- La predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- L'indicazione delle date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- La convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- L'elezione del Presidente;
- La formalizzazione delle proposte per la gestione dell'Associazione;
- L'elaborazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
- La determinazione della quota annuale associativa;
- La determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
- L'accoglimento o meno delle domande degli aspiranti aderenti;
- La decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di:

- Procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari;
- Assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
- Fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato;
- Stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo;
- Consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.



Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo;
- presenta all'Assemblea degli associati il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale;
- può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 13 – Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati.

Al Collegio dei sindaci è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

Art. 14 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, qualora non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca è deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 15 – Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione di aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa.

Art. 16 – Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dal presente Statuto.



Art. 18 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e in subordine le norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Cellino San Marco', li 01/02/2013

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario



Il resto dei fondatori dell'Associazione: